

## REGOLAMENTO (CEE) N. 585/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1993

## relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (\*\*), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni promozionali e pubblicitarie a favore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono cominciate nella Comunità nel 1978 e da allora sono proseguite essendosi rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari degli Stati membri; che è pertanto opportuno continuare a realizzarle invitando nuovamente le organizzazioni debitamente qualificate a proporre programmi d'azione particolareggiati, che saranno da esse eseguiti;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono possedere taluni requisiti; che si deve provvedere in particolare alla promozione dei prodotti lattiero-caseari della Comunità; che, a tal fine, occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella comunicazione 86/C 272/03, relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (\*); che, segnatamente, le attività complessive delle organizzazioni interessate non devono essere incompatibili con lo scopo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari; che, di conseguenza, è indispensabile escludere le proposte provenienti da organizzazioni attive altresì nella produzione, distribuzione o promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 (\*) e (CEE) n. 2082/92 (\*\*) del Consiglio in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e di attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerando che, ai fini dell'osservanza del termine per la presentazione della relazione da parte del contraente, è

necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati, nel caso, di superamento di detto termine;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, sono parzialmente finanziate talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono azioni qualsiasi azione pubblicitaria e promozionale, incluse quelle relative alle caratteristiche nutritive dei prodotti lattiero-caseari, selezionate dalla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 5.

3. Le azioni sono eseguite entro due anni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il termine di esecuzione di cui al paragrafo 3 non esclude le azioni eseguite a partire dal 1° maggio 1993 dalla possibilità di beneficiare di un contributo comunitario.

*Articolo 2*

1. Le azioni:

a) sono proposte da organizzazioni in possesso di un'esperienza pluriennale in materia di promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, aventi le qualifiche necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta ed in grado di garantire il buon esito dei lavori;

b) sono eseguite dall'organizzazione proponente. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a terzi subappaltatori, la proposta contiene una domanda di deroga debitamente motivata.

2. Le azioni devono:

— utilizzare gli strumenti pubblicitari più idonei ad assicurare la massima efficacia;

— tener conto delle specifiche condizioni d'immissione in commercio e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità;

— tener conto della necessità di smaltire in particolare le materie grasse del latte;

— avere carattere generale e non essere orientate in funzione di marchi o di ditte specifiche;

(\*) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(\*\*) GU n. L 146 del 29. 5. 1992, pag. 3.

(\*) GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

(\*) GU n. L 208 del 27. 7. 1992, pag. 1.

(\*) GU n. L 208 del 27. 7. 1992, pag. 9.